

Bruxelles, 23 aprile 2015
(OR. en)

8138/15

COPEN 93
EUROJUST 76
EJN 33

NOTA

Origine:	Alfonso Dastis, Ambasciatore e Rappresentante permanente, Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea
in data:	19 marzo 2015
Destinatario:	Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Notifiche effettuate dalla Spagna in relazione a varie decisioni quadro

Signor Direttore generale,

conformemente alla richiesta del Ministero della giustizia del Regno di Spagna, e a seguito dell'adozione della legge organica 23/2014 del 20 novembre sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale nell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello Stato n. 282 del 21 novembre 2014, la Spagna desidera rendere le dichiarazioni di accompagnamento relative ai seguenti atti giuridici dell'Unione:

decisione quadro 2002/584/GAI, decisione quadro 2008/909/GAI, decisione quadro 2008/947/GAI, decisione quadro 2009/829/GAI, direttiva 2011/99/GAI, decisione quadro 2003/577/GAI, decisione quadro 2006/783/GAI, decisione quadro 2005/214/GAI, decisione quadro 2008/978/GAI, decisione quadro 2009/299/GAI.

(Formula di cortesia)

(f.to) Alfonso Dastis

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE RESE DALLO STATO SPAGNOLO A SEGUITO
DELL'ADOZIONE DELLA LEGGE 23/2014 DEL 20 NOVEMBRE SUL RECIPROCO
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE
NELL'UNIONE EUROPEA.

I. Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

- In conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo II della legge 23/2014.
- L'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro impone agli Stati membri di comunicare al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità giudiziaria competente ad emettere un mandato d'arresto europeo. Tale disposizione è stata attuata dall'articolo 35 della legge 23/2014, che attribuisce al giudice o all'organo giurisdizionale che conosce la causa la competenza di emettere un mandato d'arresto europeo, nella misura in cui questo tipo di ordinanza sia appropriato, e al *Juez Central de Instrucción* della *Audiencia Nacional* la competenza di eseguire un mandato d'arresto europeo. Qualora il mandato riguardi un minore, è competente il *Juez Central de Menores*.
- L'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro consente la designazione di un'autorità centrale. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della legge 23/2014, l'autorità centrale è il Ministero della giustizia, benché svolga solo le funzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 (inclusa la funzione statistica), e non quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
- L'articolo 25, paragrafo 2, della decisione quadro impone agli Stati membri di comunicare al Segretariato generale del Consiglio la designazione dell'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito. Di conseguenza, l'articolo 27 della legge designa il Ministero della giustizia quale autorità competente ad autorizzare il transito di una persona oggetto di trasferimento attraverso il territorio spagnolo.

II. Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

- In conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo III della legge 23/2014.
- L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro impone agli Stati membri di informare il Segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità competente ai sensi della decisione quadro. L'articolo 64 della legge 23/2014 prevede che, in tale settore, i *Jueces de Vigilancia Penitenciaria* siano competenti a trasmettere decisioni che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale; nel caso di misure irrogate in conformità della legge organica sulla responsabilità penale dei minori, la competenza spetta ai *Jueces de Menores*. Nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione della pena, l'autorità competente è l'organo giurisdizionale che ha irrogato la pena in primo grado. Inoltre il *Juez Central de lo Penal* è competente a riconoscere e disporre l'esecuzione di decisioni che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. Infine il *Juez Central de Vigilancia Penitenciaria* è competente a procedere all'esecuzione delle suddette decisioni. Per le decisioni che comportano l'internamento in regime chiuso di un minore, è competente il *Juez Central de Menores*.
- In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la Spagna comunica al Segretariato generale del Consiglio che, a norma dell'articolo 17 della legge 23/2014, non è obbligatorio che la decisione su cui si basa il certificato sia ricevuta nella traduzione spagnola, fermo restando che l'autorità giudiziaria ha la facoltà di chiederne la traduzione ove lo ritenga essenziale per l'esecuzione della decisione.

III. Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

- In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo IV della legge 23/2014.
- L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di informare il Segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che sono competenti ad agire conformemente alla decisione quadro. Pertanto, l'articolo 95 della legge 23/2014 attribuisce la competenza ad emettere la decisione di sospensione condizionale al giudice o all'organo giurisdizionale che ha deliberato in merito all'esecuzione di una sentenza o di una decisione di sospensione condizionale. Inoltre il *Juez Central de lo Penal* è l'autorità competente a riconoscere e disporre l'esecuzione di una decisione di sospensione condizionale trasmessa dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora la decisione di sospensione condizionale riguardi un minore, è competente il *Juez Central de Menores*.
- L'articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro impone agli Stati membri di rilasciare una dichiarazione al Segretariato generale del Consiglio in merito alle condizioni alle quali le rispettive autorità competenti possono, su richiesta della persona condannata, acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ad un altro Stato membro (diverso dallo Stato membro in cui la persona condannata risiede abitualmente). In conformità di tale obbligo, l'articolo 102 della legge 23/2014 stabilisce che, quando la persona condannata non risiede legalmente e abitualmente in Spagna, il *Juez Central de lo Penal*, che riceve la richiesta di acconsentire alla trasmissione della decisione di sospensione condizionale all'autorità di emissione, può dare il suo consenso soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettera b) . Tale disposizione prevede che si possano riconoscere le decisioni di sospensione condizionale solo se, pur non essendo la persona condannata legalmente e abitualmente residente in Spagna, i suoi ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle o il suo coniuge, o una persona a cui è unita da una relazione di analoga natura, abbiano legalmente e abitualmente risieduto in Spagna per almeno cinque anni, e inoltre a condizione che la persona condannata abbia ottenuto un contratto di lavoro o abbia chiesto l'esecuzione della decisione di sospensione condizionale in Spagna.

- l'articolo 14, paragrafo 6, della decisione quadro consente a ciascuno Stato membro di notificare in quali casi può rifiutare di assumere la competenza di adottare talune ulteriori decisioni ove agisca in qualità di Stato di esecuzione. A tale proposito, in forza dell'articolo 106, paragrafo 1, della legge 23/2014, la Spagna dichiara che la competenza per l'adozione di ulteriori decisioni riguardo alle tre situazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della decisione quadro spetta all'autorità di emissione, piuttosto che al giudice di esecuzione spagnolo.

IV. Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

- In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo V della legge 23/2014.
- In conformità dell'obbligo di dare notifica delle autorità competenti previsto all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, si comunica che, in base all'articolo 111 della legge 23/2014, le autorità competenti a emettere una decisione su misure alternative alla detenzione cautelare sono i giudici o gli organi giurisdizionali da cui è emanata la decisione di concedere la libertà provvisoria all'interessato nel corso del procedimento penale. Le autorità che sono competenti a riconoscere ed eseguire una decisione relativa a misure alternative alla detenzione cautelare sono invece i *Jueces de Instrucción* o i *Jueces de Violencia sobre la Mujer* del luogo in cui l'interessato ha stabilito la propria residenza, a seconda del tipo di reato per il quale tali autorità sono competenti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della legge 23/2014, l'autorità centrale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro è il Ministero della giustizia.
- L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro impone agli Stati membri l'obbligo di notificare le ulteriori misure cautelari che sono disposti a sorvegliare. Si comunica che, in conformità dell'articolo 110 della legge 23/2013, la Spagna è disposta ad assumersi i seguenti ulteriori obblighi di sorveglianza:

- a) esclusione dall'esercizio di determinate professioni o attività connesse con il presunto reato;
 - b) divieto di guidare veicoli a motore;
 - c) obbligo di depositare una somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, mediante specifiche rate oppure in un'unica soluzione;
 - d) obbligo di sottoporsi a trattamento di disintossicazione o a trattamento delle dipendenze;
 - e) divieto di possesso e di porto di armi o di altri determinati oggetti in relazione con il reato perseguito.
- L'articolo 9, paragrafo 4, della decisione quadro impone agli Stati membri di dichiarare al Segretariato generale del Consiglio a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono, su richiesta dell'interessato, acconsentire a trasmettere a un altro Stato membro (diverso dallo Stato membro in cui la persona risiede abitualmente) decisioni sulle misure cautelari.
 - Conformemente a tale disposizione, l'articolo 112 della legge 23/2014 dispone che il giudice o l'organo giurisdizionale competente trasmetta la decisione relativa alle misure alternative alla detenzione cautelare all'autorità competente dello Stato membro in cui sussista una delle seguenti circostanze:
 - a) l'interessato risieda legalmente e abitualmente nello Stato di esecuzione e accetti di ritornare in detto Stato;
 - b) l'interessato chieda di andare in uno Stato diverso da quello in cui risiede abitualmente e l'autorità competente di detto Stato accolga la richiesta.
 - Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della decisione quadro, la Spagna comunica che è di applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

V. Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo

- A norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva, si comunica che la direttiva in questione è stata attuata nel titolo VI della legge 23/2014.
- Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, si comunica che, ai fini della direttiva, le autorità competenti a emettere e trasmettere un ordine di protezione europeo sono i giudici o gli organi giurisdizionali chiamati a conoscere del procedimento penale in cui è stata emessa la decisione di adozione della misura di protezione. Inoltre, le autorità competenti a riconoscere ed eseguire l'ordine di protezione europeo sono i *Jueces de Instrucción* o i *Jueces de Violencia sobre la Mujer* del luogo in cui la vittima risiede o intende risiedere, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4. Tuttavia, qualora siano state emesse decisioni relative a misure di sospensione condizionale o a misure alternative alla detenzione cautelare, competente a riconoscere ed eseguire l'ordine di protezione europeo è lo stesso giudice o organo giurisdizionale che ha già riconosciuto ed eseguito dette decisioni.
- A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della legge 23/2014, il Ministero della giustizia è l'autorità centrale ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

VI. Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

- In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo VII della legge 23/2014.

VII. Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

- In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo VIII della legge 23/2014.
- L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro impone agli Stati membri di informare il Segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità competente ai fini della decisione quadro. A norma dell'articolo 158 della legge 23/2014, le autorità responsabili dell'emissione di una decisione di confisca sono i giudici o gli organi giurisdizionali penali chiamati a conoscere dell'esecuzione di sentenze in cui la confisca di un bene sia imposta come conseguenza accessoria. L'autorità competente a riconoscere ed eseguire la decisione di confisca è il *Juez de lo Penal* del luogo in cui è ubicato uno qualsiasi dei beni da confiscare. L'eventuale cambio di ubicazione del bene non implicherà la perdita di competenza del *Juez de lo Penal* che ha disposto il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca trasmessa alla Spagna. Qualora il certificato sia stato emesso in relazione a vari beni ubicati in circoscrizioni distinte, il *Juez de lo Penal* che lo riceve per primo e nella cui circoscrizione è ubicato almeno uno di detti beni è competente a conoscere della confisca di tutti gli altri beni. Se l'autorità di emissione ignora l'ubicazione del bene da confiscare, ma il certificato indica il luogo di residenza o la sede sociale della persona nei cui confronti è stata emessa la decisione, è competente il *Juez de lo Penal* di detto luogo, anche laddove si constati successivamente che il bene è ubicato in un'altra circoscrizione o che la persona si è trasferita. Qualora sia stato emesso un unico certificato in relazione a varie persone residenti in vari luoghi distinti del territorio spagnolo, il *Juez de lo Penal* che lo riceve per primo e nella cui circoscrizione è situata almeno una di dette residenze o sedi sociali è competente a conoscere della confisca disposta in relazione al resto delle persone menzionate nel certificato.
- A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione quadro e dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), della legge 23/2014, il *Juez de lo Penal* competente rifiuta di riconoscere ed eseguire una decisione di confisca emessa nel quadro dei poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro ove ritenga tale decisione incompatibile con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola.

VIII. Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

- In conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo IX della legge 23/2014.
- A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, si comunica che, conformemente all'articolo 174 della legge 23/2014, l'autorità competente per l'emanazione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica che possiede beni o percepisce un reddito in un altro Stato membro dell'Unione europea è l'organo giurisdizionale penale competente per l'esecuzione di tale decisione in Spagna.

L'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria è:

- a) in via principale, il *Juez de lo Penal* del luogo in cui la persona condannata risiede o, nel caso delle persone giuridiche, in cui si trova la sua sede statutaria;
- b) in via sussidiaria, il *Juez de lo Penal* del luogo in cui è situato uno qualsiasi dei beni immobili appartenenti alla persona fisica o giuridica oggetto della sanzione pecuniaria;
- c) infine, il *Juez de lo Penal* del luogo in cui si trova in Spagna una qualsiasi delle fonti di reddito della persona condannata.

L'eventuale mutamento di una qualsiasi delle circostanze indicate in conseguenza di un cambio di residenza o sede statutaria della persona condannata, della vendita di un bene immobile o di una variazione riguardante le fonti di reddito della persona condannata, non comporta la perdita di competenza del *Juez de lo Penal* che ha disposto il riconoscimento e l'esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria inviata alla Spagna.

Nel caso in cui un unico certificato si riferisca a varie persone e una di esse soddisfi uno dei criteri stabiliti nella presente sezione, il *Juez de lo Penal* competente può assumere la responsabilità dell'esecuzione della decisione nei confronti di tutte le persone condannate, senza dover ripartire tra più persone un'unica decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

- A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della legge 23/2014, il Ministero della giustizia è l'autorità centrale responsabile dell'assistenza da fornire alle autorità giudiziarie.

IX. Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

- In conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati nel titolo X della legge 23/2014.
- Conformemente all'articolo 3 della decisione quadro, l'articolo 188 della legge 23/2014 dispone che in Spagna le autorità responsabili dell'emissione dei mandati europei di ricerca delle prove siano i giudici o gli organi giurisdizionali che presiedono i procedimenti che richiedono il documento, l'oggetto o i dati da acquisire, nonché i *Fiscales* che conducono l'attività investigativa nell'ambito della quale deve essere utilizzato il mandato.

Anche il *Ministerio Fiscal* è un'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione dei mandati europei di ricerca delle prove, purché possa acquisire oggetti, documenti o dati senza adottare misure che limitano i diritti fondamentali.

Altrimenti, se il *Ministerio Fiscal* ritiene di dover rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del mandato, l'autorità competente è il *Juez de Instrucción* per il luogo in cui sono situati gli oggetti, documenti o dati che il mandato intende acquisire.

L'eventuale mutamento dell'ubicazione degli oggetti, documenti o dati, non comporta la perdita di competenza del *Fiscal* o del *Juez de Instrucción* che ha ordinato il riconoscimento e l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove inviato alla Spagna.

Qualora il certificato sia stato emesso riguardo a vari oggetti, documenti o dati situati in circoscrizioni diverse, il *Fiscal* o, ove del caso, il *Juez de Instrucción* che per primo l'ha ricevuto e nella cui circoscrizione è situato almeno uno di tali oggetti, documenti o dati, è competente a presiedere all'acquisizione dei rimanenti oggetti, documenti o dati.

- A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro e conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della legge 23/2014, il Ministero della giustizia è l'autorità centrale responsabile dell'assistenza da fornire alle autorità giudiziarie.
- L'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro impone agli Stati membri di rendere una dichiarazione qualora i motivi del rifiuto di riconoscere o eseguire il mandato stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro debbano essere recepiti nella legislazione nazionale. Si dichiara pertanto che entrambi i motivi sono stati recepiti nella legislazione spagnola mediante gli articoli 32, paragrafo 3, e 198, paragrafo 1, lettera d), della legge 23/2014.

X. Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo

- In conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della decisione quadro, si comunica che gli obblighi in questione sono stati attuati agli articoli 33 e 49 della legge 23/2014.
